

PROTOCOLLO
DI INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA

PREMESSA

Il Tribunale Militare di Roma, la Procura Militare della Repubblica di Roma il Consiglio dell'Ordine di Roma , le Camere penali di Roma e l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Roma, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della messa alla prova nell'interesse del singolo e della collettività attraverso una procedura trasparente e condivisa rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria
- informare l'imputato/indagato sulle modalità di accesso alla messa alla prova;
- delineare una prassi da far conoscere e da proporre a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'applicazione dell'istituto soprattutto tenuto conto dell'ampia competenza territoriale del Tribunale Militare di Roma (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna)

Ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- L'indagato/imputato o il suo difensore formulano e depositano presso l'UIEPE del luogo di residenza (qualora lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in tale sede non incida sulla attività di servizio) o del luogo ove lo stesso presta servizio, la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.

-Nella suddetta richiesta dovranno essere espressamente indicati:

- a) i dati anagrafici dell'imputato/indagato: residenza e/o domicilio, recapito telefonico, grado ed ente militare di appartenenza, situazione di servizio (se in servizio effettivo, se in aspettativa, se in congedo, se sospeso dal servizio, ecc.) e nel caso la richiesta sia formulata personalmente dall'indagato/imputato, la dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore, se nominato;
- b) il difensore i suoi recapiti telefonici e dello studio legale, la pec;
- c) se il militare è in congedo, la documentazione attestante svolgimento attività




lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti, sarà cura delle parti fornire idonea documentazione al fine di evitare l'elaborazione di programmi non sostenibili in concreto da parte dell'indagato/imputato;

- d) l'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa (p.o) o la proposta di risarcimento avanzata alla p.o,
- e) la dichiarazione di disponibilità dell'indagato/imputato a promuovere una mediazione con la persona offesa;
- f) la sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, ufficio giudiziario competente, numero di R.G. ed eventuale data udienza;
- g) la dichiarazione dell'indagato/imputato con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. precedente) ;
- h) la dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale ovvero altro ente convenzionato con l'UIEPE, o che comunque garantisca la copertura assicurativa e consenta lo svolgimento di un'attività che presenti i caratteri di cui all'art. 168-bis c.p.

- La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'indagato/imputato, o dal difensore munito di procura speciale (in tal caso il difensore deve allegare, anche in mera fotocopia, la procura speciale) e presentata o via PEC, ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UIEPE competente per territorio. Qualora depositata tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari. Nel caso di deposito presso gli uffici dell'UIEPE, sarà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

-La richiesta dovrà essere presentata utilizzando la modulistica fornita dall'UIEPE, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

-In questa fase potrà essere allegata anche una disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero la stessa potrà essere acquisita



dall'imputato/indagato durante la fase di indagine socio familiare che precede l'udienza per la concessione o meno della messa alla prova.

-L'UIEPE, ricevuta l'istanza, ne dà notizia senza ritardo, a mezzo posta elettronica, al Giudice che procede se indicato nella stessa altrimenti alla Cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari.

- La richiesta va depositata integralmente .

- Il Giudice, ricevuta l'istanza, o tramite l'UIEPE o direttamente dall'interessato in udienza o in cancelleria, effettua una verifica preliminare accertando che:

- A) non sussistano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- B) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. e, in particolare che si tratti di procedimento per delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ;
- C) l'indagato abbia espresso il suo consenso;
- D) l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.;
- E) non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
- F) possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova), che questi "*si asterrà dal commettere ulteriori reati*".


- Il Giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza in camera di consiglio (vedasi art. 464 quater co. I e II), pronuncia uno dei seguenti provvedimenti:

a) sentenza ex art. 129 c.p.p.;

b) rigetto della richiesta;

d) richiesta all'UIEPE di formulare il programma di trattamento e fissa la nuova udienza ad almeno sessanta giorni, disponendo la citazione della persona offesa.

Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati, a cura della cancelleria, all'UIEPE nel più breve tempo possibile (che nel caso di sentenza ex art. 129 o di rigetto provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza successiva la relazione socio-familiare



e il programma di trattamento con relativo consenso dell'indagato).

-Il Giudice inoltre manda alla cancelleria l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza.

-Alla richiesta di programma rivolta dal Giudice all'UIEPE devono essere allegati:

a) eventuale nuova documentazione relativa a fatti nuovi e/o sopravvenuti che si ritengono utili ai fini dell'elaborazione del programma (ad esempio il risarcimento alla p.o. avvenuto dopo l'istanza dell'indagato all'UIEPE ma prima dell'udienza avanti il G.I.P.)

b) l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;

c) l'imputazione;

d) le generalità ed i recapiti della p.o. e del suo eventuale difensore;

e) l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande eventualmente pendenti presso l'UIEPE presentate dallo stesso soggetto.

- L'UIEPE, solo dopo aver acquisito notizia della data d'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale che verrà incaricato di redigere la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato.

- L'UIEPE dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, la invia tramite pec alla Cancelleria/Segreteria del Tribunale/giudice/P.M. che ha trasmesso la richiesta di elaborazione del programma entro la data dell'udienza.

- Alla successiva udienza il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa citata ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UIEPE all'Ufficio che procede:

- respinge la richiesta

ovvero

- fissa nuova udienza per l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti e comunica per conoscenza all'UIEPE il contenuto di tale determinazione e, qualora previsto, indicherà gli eventuali approfondimenti da svolgersi da parte dell'UIEPE;

ovvero

- dispone la sospensione con messa alla prova, indicando il periodo complessivo della stessa con specifica indicazione delle ore di lavoro da svolgere, nonché imponendo le



relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UIEPE per la firma del verbale e dichiara sospeso il corso della prescrizione.

-Tali provvedimenti sono comunicati all'UIEPE, che nel primo caso dispone l'archiviazione della richiesta, nel secondo, compiuti gli adempimenti eventuali ed ulteriori, invia l'integrazione richiesta al Giudice, mentre nell'ultimo caso provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni ed a trasmetterlo al Giudice.

-Qualora l'indagato/imputato non si presentasse per la firma del verbale sarà cura dell'UIEPE comunicarlo quanto prima al Giudice titolare del procedimento.

-L'UIEPE, nei suoi contatti con l'ente presso il quale l'imputato/indagato svolge il lavoro di pubblica utilità, al fine di assicurare la serietà della misura ed il raggiungimento dei suoi scopi, richiede ai responsabili dell'ente di comunicare immediatamente ogni violazione delle prescrizioni, nonché l'eventuale scarso impegno o rendimento nello svolgimento delle previste attività da parte dell'imputato/indagato; in generale l'UIEPE dovrà comunicare senza ritardo al Tribunale/giudice ogni circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della misura ai sensi dell'art. 464 *octies* c.p.p.

-Nel corso dello svolgimento della misura, nessuna modifica delle prescrizioni è ammissibile se non su autorizzazione del Giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* comma 3 c.p.p.; a tal fine l'imputato/indagato presenterà istanza all'UIEPE che la trasmetterà al Giudice.

- L'UIEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

- Il Giudice, ricevuta la relazione finale, fissa l'udienza per l'esito della messa alla prova e, in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;

- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità fissa l'udienza ex art. 464 *octies* c.p.p. per la valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova.

-Il Giudice, a seguito di Udienza conclusiva del procedimento, trasmetterà all'UIEPE la sentenza con la quale si dispone l'estinzione del reato, al fine di consentire l'archiviazione



del procedimento stesso.

Al fine di uniformare le indicazioni relative alla durata media del periodo di messa alla prova, attesa la vastità del territorio su cui opera il Tribunale Militare di Roma e tenuto conto che tale Ufficio Giudiziario si occupa solo di delitti puniti con pena detentiva commessi da militari, ossia soggetti inseriti nella Pubblica Amministrazione, si sono suddivisi per fasce i reati facendo riferimento alla pena edittale massima prevista:

reati puniti con pena detentiva sino a mesi 6 : da 1 a 5 mesi

reati puniti con pena detentiva sino a 1 anno: da 3 a 6 mesi

reati puniti con pena detentiva sino a 2 anni: da 4 a 7 mesi

reati puniti con pena detentiva sino a 3 anni: da 6 a 9 mesi

reati puniti con pena detentiva sino a 4 anni: da 7 a 14 mesi.


Si allega modulistica.

Roma li 28 febbraio 2019


Per il Tribunale Militare di Roma
per delega del Presidente
Dott.ssa Elisabetta Tizzani - Coord. Ufficio GIP/GUP




Per la Procura Militare della Repubblica di Roma
dott. Antonio Sabino -Procuratore Militare



Per il consiglio dell'Ordine di Roma
Avv. Antonio Galletti - Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati



Per le camere penali di Roma
Per delega del Presidente
Avv. Vincenzo Comi - Vice Presidente Camera penale



Per l'UIEPE di Roma
Dott. ssa Patrizia Calabrese - Dirigente UIEPE

